

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "POLISPORTIVA LA PINETINA CITTA' DI ROSOLINI"



Articolo 1 - Denominazione sede e durata

1. E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, un'Associazione denominata "Polisportiva Dilettantistica La Pinetina Città di Rosolini", in breve **"POL. D. PINETINA ROSOLINI"**, con sede in Rosolini (SR) CAP 96019, Contrada Granati Nuovi snc. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 2 - Colori sociali

1. I colori sociali sono il granata o in alternativa il bianco/azzurro.

Articolo 3 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del giuoco del calcio e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti né avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare le sue attività.

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

5. L'associazione si propone, infine, di svolgere occasionalmente anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

a) svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e del calcio nello specifico;

- b) predisporre dei centri di servizio per gli associati ed i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione e all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio dell'attività sportiva;
- c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina prevista dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
- d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
- e) gestire strutture sportive in convenzione, centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) pubblicare riviste, videocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo ed aprire un sito internet.

Articolo 4 - Affiliazione

1. L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.
2. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 5 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative ordinarie;
 - quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
 - entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
 - donazioni, eredità legati e lasciti testamentari;
 - erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
 - entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali (da sponsor e da pubblicità);
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
 - entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
 - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione;
 - locazione o affitto di beni mobili e immobili;
 - ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito ben accetto dal Consiglio Direttivo.
3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
4. Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da

qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno indirizzarne la richiesta, redatta su apposito modulo, al Consiglio Direttivo.

3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale giudizio di respingimento deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi né rivalutata.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5 del successivo art. 14.

3. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; d) mancanza dei requisiti di onorabilità; e) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'associato radiato non può essere più ammesso.

3. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Articolo 9 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono: l'Assemblea generale dei soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima dell'adunanza e ne va data opportuna pubblicizzazione mediante la affissione di apposito avviso nella sede dell'associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
5. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da: a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno; b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente che dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o compori la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

Articolo 11 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i Soci maggiorenni.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti/associazioni facenti parte dell'associazione.

Articolo 12 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione ogni quattro anni degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 9, comma 5.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione del Consiglio Direttivo decaduto; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 14 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorso un giorno dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 15 — Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 9 (nove) componenti, compreso il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.
2. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente della Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona. Il Consiglio Direttivo rimane in carica un anno e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva da esso riconosciuti a squalifiche a sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
7. Nel consiglio direttivo, quale consigliere, potrà essere prevista, in caso di stipula di convenzione per la gestione del campo sportivo, la presenza di un delegato del Sindaco incarica pro tempore della città in cui ha sede l'Associazione.

Articolo 16 — Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi membri, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 30 giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro 30 giorni l'assemblea

straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 17 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) eleggere il Presidente; b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; c) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea; d) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 7; e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; f) adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea; g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci; h) adottar, in caso di urgenza, deliberazioni spettanti all'Assemblea, salvo poi ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 30 giorni dalla data delle decisioni assunte.

Articolo 19 - Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali. Provvede all'apertura di un conto corrente presso l'istituto di credito ben accetto dal Consiglio Direttivo e potrà delegare una persona di sua fiducia (tesoriere).
2. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
3. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la burocrazia societaria, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Il rendiconto economico

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
3. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 15 comma 2.

Articolo 22 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 23 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della Federazione o Ente di appartenenza.

Articolo 24 - Scioglimento

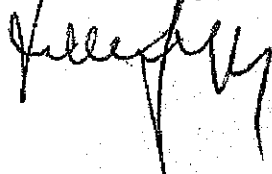
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge italiana.

Articolo 25 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Rosolini 4 agosto 2020

Il Presidente
Leone Giuseppe



Il Segretario
Cannarella Nadia

